



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 22 del 24.10.2016

**OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale.
Istituzione temporanea senso unico Via P. Bellino.**

IL SINDACO

Vista la richiesta verbale in data odierna dell'Ufficio Polizia Municipale, con la quale viene prospettata la necessità di:

- Disciplinare il senso unico di marcia nella Via Piero Bellino (da Via San Sebastiano a Via Villafalletto) in occasione della festività di Tutti i Santi nel giorno 1° novembre 2016, a causa della maggiore affluenza di veicoli in direzione del cimitero del capoluogo.

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

- **Dalle ore 10,00 alle ore 17,30 del giorno 01.11.2016**
è istituito il senso unico di marcia nella Via Piero Bellino (con direzione da centro paese verso Via Villafalletto) nel tratto di strada compreso tra Via San Sebastiano e Via Villafalletto.

2) L'addetto dell'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica temporanea di cui al seguente prospetto;

N. D	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBBONO ESSERE APPOSTI	Figura Numero	Descrizione del segnale di cui al regolamento codice della strada	Tempi di apposizione
1	Innesto Via P.Bellino da Via Villafalletto	II 47	Art. 116	Tutto il periodo
2	Via P.Bellino altezza Via S.Sebastiano	II 348	Art. 135	Tutto il periodo
3	Via P.Bellino fronte Cimitero	II 348	Art. 135	Tutto il periodo

E ne curerà, cessata la necessità, la rimozione.

3)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

4)Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

5)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

6)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

7)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

8)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza comunale, lì 24.10.2016



IL SINDACO
GIORDANO Bruna